

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1095

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANIS, CAMPUS, MULAS, MARTELLI,
CADDEO, LADU, CHERCHI e PREVOSTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1994

Modifica della legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante norme
per l'attuazione della politica mineraria

ONOREVOLI SENATORI. - L'esperienza decennale di applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, in materia di ricerca operativa in Italia, come definita negli articoli 8 e 9, ha messo in evidenza che la conclusione delle ricerche oggetto di contributo o ha avuto esito negativo o ha messo in luce giacimenti minerari al limite dell'economicità, la coltivazione dei quali garantirebbe margini di redditività appena sufficienti all'impresa.

I giacimenti rinvenuti, infatti, nelle valutazioni effettuate al termine delle ricerche, sono risultati di piccola taglia o di così basso tenore ovvero talmente ricchi di elementi inquinanti, da produrre un risultato economico positivo, o comunque comunemente ritenuto accettabile tenuto conto del rischio caratteristico del settore, solo a condizione di non far gravare sull'iniziativa ulteriori costi rispetto a quelli strettamente necessari per la coltivazione ed il trattamento mineralurgico.

L'articolo 10 della legge in oggetto prevede invece il recupero del contributo concesso qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione.

Tale disposto, se applicato nei casi realmente verificatisi di rinvenimento positivo, produrrebbe come effetto l'incoltivabilità dei giacimenti esplorati o comunque il disinteresse, per la non convenienza in termini di economicità e di redditività, dell'imprenditore minerario.

Poichè lo spirito della legge 6 ottobre 1982 n. 752, e delle sue successive modificazioni, è quello invece di agevolare e incentivare la ripresa dell'attività estrattiva, laddove essa abbia ancora margini di economicità e risponda a obiettivi di carattere strategico per il Paese nella politica di approvvigionamenti di materie prime, il presente provvedimento, attraverso la soppressione del rimborso dei contributi, instaura una netta separazione tra il momen-

to della ricerca, ad altissimo rischio e meritorio di particolare cura nella politica di incentivazione, e il momento della produzione, che, pur avendo una percentuale di rischio superiore agli altri settori industriali, può essere ricondotto ai vigenti strumenti agevolativi.

Inoltre, tenuto conto del grave stato di crisi in cui versa l'economia italiana e della politica economica volta a privilegiare la ripresa produttiva, un'incentivazione in termini reali, come l'istituzione di un contributo a fondo perduto per la ricerca mineraria, sarebbe uno strumento efficace per la realizzazione di nuove iniziative industriali, senza peraltro contrastare con le norme comunitarie, in quanto afferente ad un settore, quale appunto la ricerca mineraria, dove è difficile ravvisare pericoli di turbativa della concorrenza.

In questo senso si pronunciava anche l'ordine del giorno 9/2712/001, presentato alla Camera dei deputati il 22 giugno 1993 in sede di conversione del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, e accolto come raccomandazione dai rappresentanti del Governo presenti in aula, che si impegnavano a presentare in tempi rapidi una proposta di soppressione delle norme che prevedono la restituzione dei contributi in oggetto.

In conclusione il presente disegno di legge prevede un articolo unico contenente l'abrogazione degli articoli 10 e 11 e dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982 n. 752, nei quali è contenuto il dispositivo di restituzione dei contributi ricevuti in caso di esito positivo della ricerca.

Inoltre, al fine di non vanificare, i risultati della ricerca operativa fino ad oggi condotta, si stabilisce che i suoi effetti si intendono estesi anche ai progetti relativi al territorio italiano, oggetto di contributo in data anteriore alla sua approvazione ed entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli articoli 10 e 11 e l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sono abrogati. La presente legge ha efficacia retroattiva relativamente ai progetti di ricerca sul territorio nazionale già approvati ed oggetto di contribuzione.

